

Cassazione Sezione Tributaria, sentenza 27/7/2012 n. 13472

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -

Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29743/2008 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 76, presso lo studio dell'avvocato ACCONCIA Tommaso, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOMBARDI CARMINE, giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 127/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/06/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso del Sig. N.G., che aveva occupato un chiosco permanente per la vendita di fiori in un'area antistante il cimitero (OMISSIS), annullando l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, relativo alla Tosap, anno 1998, ritenendo mancare un'adeguata motivazione a sostegno dell'accertamento.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 127/12/07 depositata il 23.10.2007 accoglieva l'appello proposto dal Comune di Roma ritenendo il provvedimento sufficientemente motivato e l'assoggettabilità dell'area al tributo.

Proponeva ricorso per cassazione il Sig. N.G. deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla inosservanza dell'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento;

b) violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto di motivazione in ordine alle direttive date dal Sindaco e/o dall'amministrazione centrale che, in caso positivo avrebbero comportato l'accertamento dell'erroneità dell'applicazione dell'art. 15, comma 2, del regolamento comunale n. 220 del 1994 e, dunque, anche della tariffa applicata;

c) violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto di motivazione in ordine alla mancata riduzione del 30% del tributo o dell'estensione, in quanto la maggiore area era occupata anche da pensiline;

d) violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., omesso esame di n. 3 censure dedotte in grado di appello con riferimento all'esclusione o riduzione, sotto diversi profili, della Tosap. Il Comune di Roma non si è costituito.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6 giugno 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1) Il primo motivo di ricorso difetta di autosufficienza non essendo stato allegata o riprodotta la motivazione dell'avviso di accertamento, non esaminabile dal Collegio, al fine di consentire a questa Corte di valutare la congruità della motivazione.

La commissione tributaria regionale, con motivazione non illogica, ha ritenuto, rifacendosi alle argomentazioni del Comune appellante, non specificamente contestate, soddisfatto l'obbligo della motivazione essendo emersi elementi

sufficienti a permettere al destinatario dell'atto di ricostruire l'iter logico-giuridico e i criteri che hanno determinato l'imposizione, formulando le opportune difese; la motivazione dei suddetti avvisi di accertamento si palesa, quindi, sufficiente in quanto idonea ad esprimere la volontà dell'Amministrazione.

In particolare risulta richiamato, in base a quanto emerso, nell'epigrafe dell'atto, il rapporto della polizia municipale in cui vengono segnalate, nella zona, l'esistenza del manufatto adibito a uso pubblico nonché le dimensioni dell'occupazione abusiva.

2) Anche il secondo motivo difetta di autosufficienza, lamentando il ricorrente il difetto di motivazione in ordine alla mancata osservanza di una circolare del Sindaco di Roma che avrebbe limitato l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del regolamento comunale n. 220 del 1994 alle occupazioni senza titolo "non già conosciuta dal Comune", senza tuttavia riprodurre o allegare il contenuto di tale circolare al fine di consentire a questa Corte di valutare l'eventuale conformità o contrarietà alla legge di tale atto e senza indicare in base a quali elementi il manufatto non dovesse considerarsi conosciuto dal Comune, avendo la CTR ritenuto di dover decidere la questione sulla base delle norme di legge e di regolamento, disattendendo il motivo di ricorso in forza di una pretesa non conformità alla legge della circolare del Sindaco.

La censura è, quindi, anche inammissibile in quanto il vizio avrebbe dovuto essere inoltre denunciato quale violazione di legge e non per difetto di motivazione.

3) Anche gli ultimi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione logica, vanno disattesi.

Il presupposto impositivo della Tosap va individuato, ai sensi dell'art. 38 e, soprattutto, art. 39 D.Lgs. n. 507 del 1993, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.

Nel rapporto della Polizia municipale, che fa fede fino a querela di falso, non viene evidenziata la presenza di tettoie o tende e viene rilevata la superficie dell'occupazione di suolo pubblico delimitata da struttura definita a terra sui quattro lati.

Le non equivoca risultanze di tale rapporto e la mancanza, comunque, di prova della esistenza di pensiline, consente di ritenere assorbite le censure non esaminate dalla CTR che, peraltro, ha rilevato che anche l'eventuale esistenza di tali pensiline, contestata dal Comune, non ne escludesse la tassazione, non potendo essere ricomprese tra i manufatti (balconi verande e simili) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, esclude dall'applicazione della Tosap, avendo anche legittimamente escluso l'applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, comma 3, concernente le occupazioni temporanee, nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 2, che prevede la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con tende, fisse o

retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, circostanze escluse nella fattispecie.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.